

Accordo tra

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

nella persona dell'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università

e

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

nella persona del Direttore regionale

Atto integrativo dell'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO CHE la Regione Friuli Venezia Giulia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, un Accordo in data 22 ottobre 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2009, di seguito Accordo 2009;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice;

VISTO il DPCM 12 dicembre 2005;


VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);

VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 149 (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, lettera a) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);



VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

CONSIDERATO opportuno stabilire modalità omogenee per la presentazione della documentazione per consentire alle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi di autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata di gestire con maggiore efficienza ed efficacia le attività istruttorie, amministrative e tecniche di competenza;

CONSIDERATO che, in base al monitoraggio effettuato sugli esiti del citato Accordo 2009, è emersa la necessità di apportare aggiornamenti all'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche in relazione alle modifiche legislative intervenute;

CONSIDERATO che dalla valutazione congiunta effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione regionale sono stati individuati ulteriori interventi rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni che precedono, integrare l'allegato tecnico del medesimo e, in particolare:

- l'articolo 1 relativamente alla documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione paesaggistica;
- l'articolo 3 relativamente agli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

L'allegato tecnico dell'Accordo 2009 è integrato con l'allegato tecnico al presente Accordo e, in particolare,


1. è integrato l'articolo 1 dell'Accordo 2009 per quanto concerne la documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione paesaggistica e le modalità di presentazione delle medesime;
2. è integrato l'articolo 3 (interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica):
 - punto 3.1 (elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice);
3. al presente Accordo si applicano le previsioni dell'Accordo 2009;
4. per le integrazioni di cui ai punti 1 e 2 continuano a trovare applicazione le previsioni dell'Accordo 2009;
5. la Regione si impegna a trasmettere la documentazione relativa al presente Accordo agli Enti locali e a divulgarla anche attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia in forma coordinata con l'Accordo 2009.
6. la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a definire concordemente ulteriori linee guida per l'individuazione degli interventi assentibili nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice;
7. la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, sentite le Soprintendenze di settore, e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegnano

ad utilizzare l'istituto della conferenza di servizi per la valutazione di progetti di interesse regionale, intercomunale o interprovinciale.

Letto, confermato e sottoscritto


Trieste, lì 29 NOV. 2013

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, università
arch. Mariagrazia Santoro




Mariagrazia Santoro

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
arch. Giangiacomo Martines



Giangiacomo Martines




ALLEGATO TECNICO

all'accordo tra

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



e

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. B.", written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. M.", written over a horizontal line.





Premessa

Il presente allegato tecnico integra l'allegato tecnico all'Accordo sottoscritto in data 22 ottobre 2009 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2009, di seguito Accordo 2009.

L'articolo 1 dell'Accordo 2009 viene integrato con l'indicazione della documentazione da presentarsi a corredo delle istanze di autorizzazione paesaggistica sia per quanto concerne la presentazione in forma cartacea o su supporto informatico che per l'invio tramite posta elettronica certificata.

L'articolo 3 dell'Accordo 2009 rubricato "interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" viene integrato al punto 3.1 "elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del codice" con l'inserimento di ulteriori interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nella identificazione e descrizione degli interventi sono state utilizzate le definizioni presenti nella vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale ovvero operando puntuale richiamo a normativa di settore al fine di limitare – quanto più possibile – le incertezze interpretative sulla base di una casistica ormai ampiamente consolidata.



Articolo 1



Integrazioni all'articolo 1 dell'Accordo 2009

Dopo l'articolo 1 dell'Accordo 2009 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 1 bis

Documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica

1. L'istanza, ove non trasmessa nelle forme previste dagli articoli 45 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è presentata in forma cartacea.
2. La documentazione a corredo dell'istanza può essere presentata in forma cartacea o su supporto informatico (CD/DVD) non riscrivibile in quattro copie:
 - una copia da allegare alla proposta di provvedimento da trasmettere al Soprintendente per l'acquisizione del parere di cui al comma 5 dell'articolo 146, decreto legislativo 42/2004
 - due copie da allegare all'autorizzazione paesaggistica da trasmettere rispettivamente al committente e al comune territorialmente competente
 - una copia agli atti d'ufficio dell'autorità procedente



Articolo 2

Integrazioni all'articolo 3 dell'Accordo 2009



1. All'articolo 3 dell'Accordo 2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- **al punto 3.1** (Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice), il punto 9 è integrato con il seguente:

"9 bis. gli interventi relativi ai corsi d'acqua, entro e fuori gli alvei, finalizzati al mantenimento e ripristino del corretto regime idraulico del corso d'acqua a tutela dei rischi idraulici connessi all'incolumità delle persone e dei beni. Tali interventi comprendono:

- a) rimozione periodica di materiali inerti accumulatisi in alveo, esclusivamente finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportando allo stato precedente la sua sezione idraulica;
- b) opere di difesa idraulica su manufatti esistenti quali sponde, arginature e in genere opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che consistano in interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle opere esistenti, senza modifiche permanenti della morfologia del corso d'acqua;
- c) interventi di manutenzione, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo di sistemazioni idraulico forestali (SIF) così come definite dall'articolo 54 della legge regionale 9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle opere idrauliche esistenti di cui Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), senza modifiche permanenti della morfologia del corso d'acqua;
- d) sfalci di vegetazione erbacea e tagli periodici di vegetazione arbustiva e arborea presenti sulle arginature entro e fuori alveo che influiscano sul regime idraulico del corso d'acqua e che costituiscano interventi di manutenzione periodica finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportandolo al suo stato precedente;
- e) interventi di ripristino di opere idrauliche di cui Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) anche con materiali diversi rispetto allo stato precedente purchè risultino più integrati nel contesto paesaggistico e previo parere del Servizio regionale competente in materia di paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia;

- **al punto 3.1** (Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice),
il punto 12 è sostituito dal seguente:



“12. Le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti al taglio colturale del bosco non superiore ad una superficie di 5000 mq, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

- **al punto 3.1** (Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice), dopo il punto 10 sono aggiunti i seguenti punti:

“10 bis. fori areazione locali per presenza di impianti a gas in base alle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti ivi compreso la realizzazione, la manutenzione e la sostituzione delle relative tubature a vista per l'adduzione del gas;


10 ter. interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e ispirazione di fumi, da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni ovvero ai sensi della vigente legislazione in materia di beni culturali;

10 quater. interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale e colore;

10 quinquies. interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, tecnologiche e di materiali, quali:

- sostituzione di infissi esterni e oscuranti con materiali e/o colori diverso dall'esistente;
- collocazione di tende escluse quelle relative a locali d'affari ed esercizi pubblici di cui all'allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149;
- sostituzione di pluviali, grondaie, sfiati e lattonerie in genere con materiali e/o colori diversi dall'esistente da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni ovvero ai sensi della vigente legislazione in materia di beni culturali;
- ritinteggiatura di superfici esterne con colori corrispondenti a quelli previsti dal piano del colore;

10 sexies. modifiche alle forometrie esistenti se inferiori al 10 % delle dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell'allineamento geometrico in facciata;



10 septies. interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali:

- isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni ovvero ai sensi della vigente legislazione in materia di beni culturali;
- installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l'impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili;

10 decies. Riconfigurazioni su SRB esistenti.